# Sentenza del 11/02/2022 n. 4458 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

## Testo

**Testo:**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. P.C. impugnò due cartelle di pagamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione maggiori IRPEF e I.V.A., in relazione all'anno d'imposta 1999, emesse a seguito di mancata opposizione degli avvisi di accertamento.

La contribuente dedusse di non avere mai ricevuto la notifica degli atti prodromici alle cartelle ed eccepì la nullità delle stesse per essere la relata apposta in calce agli atti, la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, la mancata allegazione all'atto impugnato degli avvisi di accertamento, nonchè la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 per essere illeggibile il nome del soggetto notificatore dell'atto impugnato.

L'Ufficio finanziario, costituendosi in giudizio, replicò che la notifica degli avvisi di accertamento era regolarmente avvenuta nelle mani del fratello della contribuente, P.M., all'epoca con lei convivente, e che la cartella di pagamento era stata redatta in conformità al modello approvato con D.M. 28 giugno 1999; Equitalia P. s.p.a. rilevò che la relata di notifica doveva essere posta sul frontespizio dell'atto e che in ogni caso la proposizione del ricorso sanava i vizi eccepiti.

2. La Commissione tributaria provinciale adita rigettò il ricorso, ritenendo rituale la notifica degli avvisi di accertamento e puntuale l'indicazione, nelle cartelle di pagamento, di tutti gli elementi giustificativi della ripresa fiscale, e concluse che la proposizione del ricorso sanava gli eccepiti vizi.

Avverso detta sentenza la contribuente propose appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che respinse l'impugnazione, motivando che le cartelle impugnate e gli avvisi di accertamento risultavano essere stati regolarmente notificati nei termini ed erano privi dei vizi dedotti con i motivi di gravame. Considerato, inoltre, che le cartelle erano state redatte in conformità a quanto disposto dal D.M. 28 giugno 1999 e che gli atti impositivi erano stati portati a conoscenza della contribuente che era riuscita nei termini di legge a proporre ricorso, affermò che la notifica aveva raggiunto il suo scopo e sanato eventuali vizi degli atti.

3. P.C. ha proposto ricorso per la cassazione della decisione d'appello, affidandosi a due motivi.

Ha resistito mediante controricorso Equitalia Sud s.p.a., mentre l'Agenzia delle Entrate ha depositato "atto di costituzione".

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 148 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta alla C.T.R. di non avere applicato, nel caso di specie, le norme di legge in tema di notifica delle cartelle esattoriali, ma di avere ritenuto applicabile un decreto ministeriale, fonte di grado inferiore rispetto alla disposizione normativa richiamata in rubrica.

A supporto della censura sottolinea la ricorrente che, ai sensi del citato art. 148 c.p.c., l'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale ed alla copia dell'atto; in mancanza, la notifica è da considerarsi giuridicamente inesistente. Nel caso in cui il contribuente contesti la mancata notifica delle cartelle di pagamento, il concessionario della riscossione, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio, non può limitarsi ad esibire la relata, ma è tenuto a produrre la cartella con la notifica in calce; soggiunge, segnatamente, che il Concessionario è chiamato ad assolvere un doppio onere probatorio, ossia dimostrare sia la notifica delle cartelle, mediante la produzione in giudizio delle relate di notifica, sia il contenuto delle cartelle, attraverso la produzione in giudizio di copia degli atti notificati al contribuente. Nel caso di specie, secondo la ricorrente, i giudici regionali non hanno applicato le norme in tema di notifiche delle cartelle esattoriali.

1.1. Il motivo è inammissibile perchè non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

1.2. La C.T.R., nel rigettare l'appello, ha affermato, da un lato, che la notifica degli avvisi di accertamento e delle cartelle esattoriali impugnate è stata ritualmente e tempestivamente eseguita, e, dall'altro, che eventuali vizi attinenti alla notifica di detti atti devono intendersi sanati per avere la notifica raggiunto lo scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., stante la tempestiva proposizione, da parte della contribuente, di ricorso.

1.3. Con la doglianza in esame la contribuente non attinge l'accertamento in fatto operato dai giudici d'appello e, soprattutto, non svolge alcuna critica in merito alla affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui "la notifica ha raggiunto il suo scopo e sanato gli eventuali non dimostrati vizi dell'atto". Ne consegue che si rivelano del tutto inconferenti le considerazioni svolte a sostegno del mezzo in esame, con le quali, richiamando le modalità di notificazione delle cartelle di pagamento, si sottolinea la rilevanza della relata di notifica e si sostiene che il concessionario per la riscossione, al fine di superare le contestazioni mosse dalla parte contribuente che eccepisce la mancata notifica delle cartelle, è tenuto a fornire la relativa prova mediante la produzione in giudizio delle relate e degli atti notificati, posto che, nel caso di specie, i giudici di merito hanno ritenuto insussistenti e comunque sanati eventuali vizi del procedimento notificatorio.

1.4. In ogni caso, è opportuno rimarcare che in tema di notifica della cartella di pagamento, l'inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità, sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo (Cass., sez. U, 20/07/2016, n. 14916; Cass., sez. 5, 28/10/2016, n. 21865).

Inoltre, con riferimento alla produzione in giudizio delle cartelle di pagamento, occorre ribadire che l'originale della cartella di pagamento è quella notificata al contribuente e l'agente della riscossione può soltanto produrre la copia. Ma, come affermato da questa Corte nella sentenza n. 10326 del 2014, non sussiste alcun onere probatorio dell'Agente per la Riscossione avente ad oggetto l'esibizione in giudizio della copia delle cartelle nel loro contenuto integrale, nemmeno ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, che peraltro ne prevede la conservazione in alternativa alla "matrice" (la quale è l'unico documento che resta nella disponibilità dell'Agente nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore anzichè con raccomandata con avviso di ricevimento), con la conseguenza che ove, come nel caso di specie, la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione (senza formalmente contestarne la conformità all'originale), l'Agente per la riscossione deve semplicemente dare prova di avere eseguito regolarmente questa notificazione (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento: cfr. Cass., sez. 5, 29/01/2008, n. 1906/08; Cass., sez. 5, 19/06/2009, n. 14327; Cass., sez. 5, 27/05/2011, n. 11708; Cass., sez. 5, 17/01/2013, n. 1091; Cass., sez. 6-3, 15/09/2017, n. 21533), senza necessità di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento di che trattasi (Cass., sez. 6-5, 11/02/2016, n. 2790), in difetto di norma che preveda tale obbligo.

2. Con il secondo motivo la contribuente censura la decisione gravata per violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Partendo dalla considerazione che sul titolo esecutivo deve essere riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento, ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria e richiamando la ordinanza n. 37 del 9 novembre 2007, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, lett. a), dello Statuto del contribuente, nella parte in cui prevede che gli atti dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare il responsabile del procedimento, la ricorrente evidenzia che, per effetto del disposto di cui al D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati devono contenere, a pena di nullità, l'indicazione dei responsabili dei procedimenti di iscrizione a ruolo, nonchè di emissione e notificazione della medesima cartella di pagamento.

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. In argomento deve rammentarsi come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, anche a Sezioni unite, che l'indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'amministrazione finanziaria è richiesta dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 a pena di nullità, per le sole cartelle di pagamento dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, convertito, con modificazioni, nella L. n. 31 del 2008, che nell'introdurre specificamente la sanzione di nullità per le cartelle non indicanti il nome del responsabile del procedimento fissa la decorrenza di tale disciplina con riferimento ai ruoli consegnati dal 1 giugno 2008, precisando, con portata interpretativa, che "la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a

ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse" (cfr. Cass., sez. U, 14/05/2010, n. 11722; Cass., sez. 5, 5/05/2010, n. 10805).

Si è altresì puntualizzato che è necessaria l'indicazione della persona responsabile del procedimento, a prescindere quindi dalla funzione (apicale o meno) della stessa effettivamente esercitata; siffatta indicazione appare peraltro sufficiente ad assicurare gli interessi sottostanti alla detta indicazione, e cioè la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa.

Dal tenore letterale della norma si evince con chiarezza che è necessaria l'indicazione della identità della persona indicata quale responsabile del procedimento, trattandosi evidentemente di informazione necessaria per la difesa, cui il diritto di informazione è strettamente funzionale (Cass., sez. 5, 28/09/2018, n. 23537).

2.3. Posto ciò in linea generale, nel caso di specie, il motivo, concernente la pretesa omessa indicazione del responsabile del procedimento nelle cartelle impugnate, è inammissibile per violazione dell'art. 366 c.p.c., in quanto la parte ricorrente non ha provveduto a riportare o trascrivere la cartella, nè l'estratto di ruolo, rilevanti ai fini della decisione, in tal modo non consentendo a questa Corte di verificare se i ruoli sottesi alle due cartelle siano stati o meno consegnati in data antecedente al 1 giugno 2008.

3. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore di Equitalia Sud s.p.a. delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2000, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2022

## Documenti citati

## Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza